

R.G. n. 3150/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA**

**SEZIONE UNICA**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3150/2024** promossa da:

**VITTORINI PIETRO**

**RICORRENTE**

contro

**COMMISSIONE ELETTORALE DEL DOMINIO COLLETTIVO  
DEI BENI DI USO CIVICO DI PRETURO  
DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO DI PRETURO  
PREFETTURA DI L'AQUILA  
REGIONE ABRUZZO**

**RESISTENTI CONTUMACI**

nonché

**PAGLIARI IVO  
PORFIRIO CRISTIAN  
SCONCI VINCENZO  
BONANNI ANTONELLO  
CIANCA GIAMMARCO  
CUCCHIELLA ANDREA CICCARELLA GIUSEPPINA  
VITTORINI MARCO  
CUCCHIELLA MANUEL  
PARISI MICHAEL**

**INTERVENUTI**

Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2024,

**LETTO** il ricorso con cui Vittorini Pietro proponeva ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“CHIEDE che l'Ill.mo Giudicante voglia: 1) Accogliere il presente ricorso per i motivi descritti in narrativa, e conseguentemente, emettere decreto inaudita altera parte, ordinando la sospensione del provvedimento di non approvazione della lista elettorale n.1. 2) Contestualmente fissare udienza ex art. 669-sexies, comma 2 c.p.c., indicando altresì i termini entro i quali il ricorrente dovrà provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto a controparte.*



3) *Condannare il resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura, ovvero rinviarne la liquidazione e la condanna all'esito della successiva fase di merito*";

**RITENUTA** la sussistenza di un grave pericolo nell'attuazione del provvedimento richiesto per il periodo necessario per l'instaurazione del contraddittorio, con decreto del 27.11.2024 veniva concessa la sospensione del provvedimento impugnato *inaudita altera parte*, con fissazione dell'udienza del 16.12.2024 per la comparizione delle parti;

**RILEVATO** che, in data 12.12.2024, si costituivano in giudizio a mezzo di intervento volontario autonomo Pagliari Ivo, Porfirio Cristian, Sconci Vincenzo, Bonanni Antonello, Cianca Giammarco, Cucchiella Andrea, Ciccarella Giuseppina, Vittorini Marco, Cucchiella Manuel e Parisi Michael insistendo, previa dichiarazione di ammissibilità dell'intervenuto spiegato, per il rigetto del ricorso presentato *ex art. 700 c.p.c.*, in difetto dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

**RILEVATO** che, alla udienza di comparizione delle parti, le stesse insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, con l'assegnazione di un termine per il deposito di breve note di replica e controdeduzioni alle parti;

#### **OSSERVA**

**1.** Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.* del 26.11.2024 Vittorini Pietro - sulla premessa di essere residente in Preturo, e dunque comproprietario del Dominio Collettivo frazionale - ha richiesto la sospensione del provvedimento di non approvazione della lista elettorale n. 1, presentata in data 30.10.2024, da parte della Commissione Elettorale, nell'ambito delle elezioni del Consiglio Direttivo del Dominio Collettivo dei beni di uso civico di Preturo, indette per il giorno 01.12.2024.

Il ricorrente, in particolare, ha fondato le proprie richieste sul presupposto della necessità di tutelare in via d'urgenza il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed il diritto di elettorato passivo dei sottoscrittori della lista n. 1 in riferimento alla carica di amministratore del Dominio Collettivo di Preturo, sottolineando l'indispensabile esigenza di ottenere un provvedimento *inaudita altera parte*, atteso che la convocazione delle parti, in considerazione della prossimità della data fissata per le



elezioni, avrebbe necessariamente pregiudicato l'attuazione del provvedimento invocato, al fine di assicurare gli effetti della pronuncia di annullamento della esclusione, che costituirà oggetto del giudizio di merito che intende promuovere.

Sono intervenuti in maniera autonoma nel giudizio cautelare Pagliari Ivo, Porfirio Cristian, Sconci Vincenzo, Bonanni Antonello, Cianca Giammarco, Cucchiella Andrea, Ciccarella Giuseppina, Vittorini Marco, Cucchiella Manuel e Parisi Michael, nella qualità di *cives* dell'A.D.U.C. di Preturo nonché candidati alla lista n. 2 per le elezioni oggetto del giudizio, che hanno dedotto l'insussistenza del *fumus*, in ragione del corretto operato della Commissione Elettorale, nonché del *periculum*, essendo state le elezioni sospese a tempo indeterminato a seguito del provvedimento concesso dal Tribunale *inaudita altera parte*.

Preliminarmente, in ragione della regolarità della notifica e della mancata costituzione in giudizio, deve essere in questa sede dichiarata la contumacia della Commissione Elettorale dei beni di uso civico di Preturo, del Dominio Collettivo dei beni di uso civico di Preturo, della Prefettura di L'Aquila e della Regione Abruzzo.

2. Tanto premesso, osserva il Tribunale che, come confermato dallo stesso ricorrente, il Dominio Collettivo dei beni di uso civico di Preturo è una associazione stabile di persone, con personalità giuridica privata, che adempie e persegue interessi pubblici, senza scopi lucrativi, così come disposto dalla L. 168/2017, e risulta costituita, nel rispetto dell'art. 14 c.c., tramite Statuto, redatto ai sensi della citata legge n. 168/2017, approvato dall'Assemblea degli utenti della proprietà collettiva il 04.04.2019 (*cf.* doc. n. 2 fascicolo ricorrente).

Orbene, la richiesta finalizzata ad assicurare, attraverso il procedimento *ex art. 700 c.p.c.*, gli effetti del giudizio di impugnazione delle delibere degli organi associativi asseritamente lesive degli interessi del ricorrente deve considerarsi inammissibile.

La richiesta, infatti, è volta all'adozione di un provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, proposto *ante causam* ai sensi dell'art. 669<sup>ter</sup> c.p.c., per ottenere in via anticipatoria la pronuncia di annullamento oggetto dell'instaurando giudizio di merito o, comunque, gli effetti propri della



sospensione dell'esecutività delle deliberazioni che il ricorrente intende impugnare. Sotto quest'ultimo profilo, si rileva che il regime dell'invalidità delle deliberazioni assembleari delle associazioni è disciplinato dall'art. 23 c.c., il cui terzo comma dispone che, proposta l'impugnazione della deliberazione, gli effetti possono esserne sospesi nel corso del giudizio e che tale regime dell'impugnazione si applica anche alle deliberazioni di organi diversi da quello assembleare, ed alle associazioni non riconosciute, essendo concessa anche in tali casi la facoltà di impugnare le deliberazioni degli organi interni.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso dal Tribunale, dal dettato dell'art. 23, comma III c.c., discende l'inammissibilità della tutela cautelare urgente *ex art. 700 c.p.c.*, per difetto del requisito della residualità in quanto, sebbene la disposizione faccia espressamente salvi soltanto i rimedi di cui alle norme ad esso anteposte, non si dubita che il limite sia riferibile ad ogni altra misura cautelare tipica di legge (*cf.* Trib. Roma, 29.03.2013; Trib. Roma, 20.05.2003; Trib. Catania, 30.08.2002; Trib. Roma 22.11.2000; Trib. Cagliari, 26.02.1998; Trib. Roma 12.7.1996).

D'altronde, è lo stesso Statuto dell'Associazione del Demanio Collettivo dei beni di uso civico di Preturo che prevede espressamente, nella disposizione relativa all'elettorato passivo di cui all'art. 11, comma X, che “*Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.)*” (*cf.* doc. n. 3 fascicolo intervenuti).

Per l'effetto, non ricorrono in questa sede i presupposti per confermare la misura invocata e già concessa *inaudita altera parte*, che dovrà essere pertanto revocata, atteso che i relativi effetti potranno eventualmente essere sollecitati, conformemente alla legge processuale e alla cautela tipica da essa prevista, anche in via di urgenza e *inaudita altera parte*, contestualmente all'introduzione, con atto di citazione del giudizio ai sensi dell'art. 23 c.c., mediante autonomo ricorso rivolto al Presidente del Tribunale, a norma del secondo comma del citato art. 23 c.c.



3. Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere dalla mancata introduzione del giudizio di merito, il ricorso cautelare non appare comunque fondato, in punto di *fumus boni iuris*.

In particolare, il ricorrente lamenta che la Commissione ha escluso, nella seduta del 15.11.2024, dalla competizione elettorale la lista dei candidati n. 1, sul presupposto che la stessa risultava alterata, mediante modifica con bianchetto, sia in relazione al numero dei votanti che nella sottoscrizione del soggetto che ha autenticato le firme, con decisione confermata all'esito delle sedute del 18.11.2024 e del 22.11.2024, nonostante la sollecitazione dei candidati della lista n. 1. Tuttavia, non sussisteva alcun obbligo relativo al controllo sull'autentica delle firme da parte della Commissione elettorale, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, sicché l'esclusione per irregolarità della lista sarebbe stata disposta al di fuori dei poteri conferiti alla Commissione.

L'eccezione non coglie nel segno, giacché la necessità di autenticazione delle firme si ricava dalla disciplina applicabile al caso di specie. In particolare, l'art. 26, comma II L. n. 1766/1927 precisa, in relazione alle Amministrazioni che gestiscono il demanio collettivo di uso civico, che *“I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate”*. Inoltre, la stessa legge n. 278/1957, richiamata dal ricorrente, che regola la costituzione delle Amministrazioni Separate dei beni di uso civico, all'art. 2, comma III prevede, in relazione alle norme procedurali relative alla formazione delle liste, che debbano essere osservate, in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti. Infine, l'art. 28, comma IV T.U. Elezioni comunali, D.P.R. n. 570/1960, richiede espressamente che *“le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53”*.

La circostanza che lo Statuto non preveda espressamente l'autenticazione, dunque, non consente di ritenere l'incombete non



compreso tra le modalità di presentazione delle liste elettorali da parte della Commissione, a mente dell'art. 12 dello Statuto. Piuttosto, da un lato, il modulo depositato dalla stessa lista di candidati n. 1 richiama espressamente il d.P.R. n. 570/1960, in tal modo lasciando intendere la necessità di autenticazione, dall'altro, la modificazione contestata e che ha comportato l'esclusione della lista dei candidati consisteva proprio nella modifica nel soggetto autenticatore delle firme, atteso che solo Romani Paolo, e non anche il primo sottoscrittore Sordini Carlo, risultava essere idoneo alla funzione, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*cf.* doc. n. 9, 10 e 11 fascicolo intervenuti).

Posto che il controllo sulla autenticazione delle firme spettava effettivamente alla Commissione Elettorale, e che pertanto non sussistono i profili di illegittimità lamentati dal ricorrente, non residuerebbe alcuno spazio per la valutazione nel merito delle motivazioni della Commissione in ordine alla esclusione della lista n. 1.

L'art. 23 c.c., secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, ammette un sindacato da parte dell'autorità giudiziaria che, però, può essere solo di legittimità e non di merito, non potendo il giudice ingerirsi nelle ragioni di opportunità che hanno indotto l'assemblea – ovvero, nel caso di specie, la Commissione Elettorale - ad adottare una certa deliberazione. La disposizione in parola, infatti, menziona le sole delibere contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto e ne prevede l'annullamento, dunque, istituendo un regime di annullabilità. Ne consegue che il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente, sarebbe comunque infondato nel merito.

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, dovrà essere revocato il decreto di sospensione reso *inaudita altera parte* in data 27.11.2024 e, di conseguenza, rigettato il ricorso proposto da Vittorini Pietro.

4. Per quanto riguarda le spese di lite, la novità della questione trattata unitamente alla volontarietà dell'intervento spiegato dai componenti della lista n. 2 ed alla mancata costituzione dei resistenti, induce il Tribunale a compensarle integralmente tra tutte le parti del giudizio cautelare.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 669*septies* e 700 c.p.c.;



- 1) dichiara la contumacia della Commissione Elettorale dei beni di uso civico di Preturo, del Dominio Collettivo dei beni di uso civico di Preturo, della Prefettura di L'Aquila e della Regione Abruzzo;
- 2) revoca il provvedimento di sospensione reso *inaudita altera parte* in data 27.11.2024 e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da Vittorini Pietro;
- 3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio cautelare.

Si comunichi a cura della cancelleria.

L'Aquila, 24 gennaio 2025

Il Giudice  
dott. Giovanni Spagnoli

